



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Direzione Generale della Presidenza della Regione  
Ufficio Elettorale

**Elezioni del XIII Consiglio Regionale della Sardegna e del  
Presidente della Regione**

**OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI  
CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO  
CENTRALE REGIONALE**

*aggiornato al 18 marzo 2004*

## INDICE SISTEMATICO

<i>Premessa</i> .....	<i>pag. 5</i>
<b>L'Ufficio centrale circoscrizionale</b>	
<i>Composizione e poteri</i>	
1. <i>Componenti.</i> .....	5
2. <i>Magistrati aggregati.</i> .....	6
3. <i>Esperti.</i> .....	6
4. <i>Poteri del Presidente</i> .....	7
5. <i>Poteri dell'Ufficio.</i> .....	7
<i>Rappresentanti di lista</i>	
6. <i>Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista</i> .....	7
7. <i>Sanzioni penali</i> .....	8
<i>Sala dell'Ufficio</i>	
8. <i>Arredo della sala.</i> .....	8
9. <i>Accesso alla sala.</i> .....	8
<b>Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale</b>	
10. <i>Inizio delle operazioni</i> .....	8
<i>Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni</i>	
11. <i>Operazioni di spoglio.</i> .....	8
12. <i>Compilazione dei verbali.</i> .....	9
13. <i>Formazione e spedizione delle buste</i> .....	9
<i>Riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati</i>	
14. <i>Accertamento preliminare al riesame</i> .....	9
15. <i>Nomina di magistrati aggregati</i> .....	9
16. <i>Operazione di riesame.</i> .....	9
17. <i>Verbalizzazione delle operazioni di riesame</i> .....	10
<i>Attribuzione dei seggi</i>	
18. <i>Determinazione delle cifre elettorali di lista – Comunicazione         all'Ufficio centrale regionale</i> .....	10
19. <i>Riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali</i> .....	11
<i>Calcolo dei voti e dei seggi residui</i>	
20. <i>Calcolo dei voti residui</i> .....	12
21. <i>Calcolo del numero dei seggi non attribuiti per insufficienza         di quoziente o di candidati</i> .....	12
22. <i>Comunicazione all'Ufficio centrale regionale</i> .....	13
<i>Determinazione della cifra individuale dei candidati e della relativa graduatoria – Proclamazione degli eletti</i>	
23. <i>Determinazione della cifra individuale</i> .....	13
24. <i>Formazione della graduatoria dei singoli candidati</i> .....	14
25. <i>Proclamazione degli eletti</i> .....	14

<i>Comunicazione dell'Ufficio centrale regionale e conseguenti proclamazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>	
26. <i>Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i> .....	14
27. <i>Proclamazione degli eletti</i> .....	15
<i>Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale</i>	
28. <i>Compilazione del verbale</i> .....	15
29. <i>Spedizione del verbale</i> .....	15
<b>L'Ufficio centrale regionale</b>	
<i>Composizione e poteri</i>	
30. <i>Componenti</i> .....	16
31. <i>Esperti</i> .....	16
32. <i>Poteri del Presidente</i> .....	16
33. <i>Poteri dell'Ufficio</i> .....	17
<i>Rappresentanti di lista</i>	
34. <i>Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista</i> .....	17
35. <i>Sanzioni penali</i> .....	17
<i>Sala dell'Ufficio</i>	
36. <i>Arredo della sala</i> .....	17
37. <i>Accesso alla sala</i> .....	18
<b>Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale</b>	
<i>Determinazione delle cifre elettorali</i>	
38. <i>Calcolo delle percentuali al fine della soglia di sbarramento</i> ....	18
<i>Attribuzione dei seggi in sede di Collegio unico regionale</i>	
39. <i>Controllo degli estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali</i> .....	19
40. <i>Determinazione del numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni</i> .....	19
41. <i>Determinazione dei voti residui di ciascun gruppo di liste</i> ....	19
42. <i>Attribuzione dei seggi residui</i> .....	19
43. <i>Determinazione delle circoscrizioni in cui sono da attribuire i seggi residui</i> .....	20
<i>Attribuzione della quota maggioritaria dei seggi</i>	
44. <i>Determinazione delle cifre elettorali delle liste regionali e del numero di seggi attribuiti ai gruppi di liste circoscrizionali</i> ....	20
45. <i>Attribuzione dei seggi alla lista regionale con la maggiore cifra elettorale</i> .....	21
46. <i>Quorum di voti della lista regionale con la maggiore cifra elettorale regionale</i> .....	22
47. <i>Assegnazione di seggi aggiuntivi in caso di mancato raggiungimento del 40% dei voti validi</i> .....	23
48. <i>Assegnazione di seggi aggiuntivi in caso di raggiungimento del 40% dei voti validi</i> .....	23
49. <i>Graduatoria per eventuali surrogazioni</i> .....	23

*Comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali – Verbale dell'Ufficio centrale regionale*

*50. Comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali ..... 23*

*51. Verbale dell'Ufficio ..... 24*

**Esempi di riparto della quota di seggi da assegnare con il sistema proporzionale**

*Premessa..... 25*

*Esempi..... 25*

## PREMESSA

Le elezioni per il rinnovo del XIII Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione si svolgeranno, stante la mancata adozione di una legge regionale regolante la materia elettorale, secondo la disciplina elettorale transitoria prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, della L. Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. In particolare, il comma 2 prevede che sino a quando la Regione non avrà esercitato, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, la propria competenza in materia di forma di governo e di elezioni degli organi regionali "...il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto..."; il comma 3 dispone che nella fase transitoria "...per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario...", nonché, in via suppletiva e in quanto compatibili, "...le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio Regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni".

Dalle norme sopra richiamate discende, quindi, che il quadro normativo generale destinato a disciplinare le prossime elezioni regionali è costituito :

- da disposizioni di rango costituzionale (*commi 2 e 3 dell' art. 3 della L. Cost. n. 2 del 2001, Statuto speciale della Regione*);
- dalle disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto compatibili con le disposizioni di rango costituzionale sopra citate;
- dalle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti, per quanto non previsto dalle leggi n.108/ 1968 e n. 43/ 1995 e in quanto applicabili;
- dalle disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 e successive modificazioni, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni, in via suppletiva, e in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi statali.

Tali norme prevedono che quattro quinti dei componenti del Consiglio regionale sono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, mentre il restante quinto viene eletto con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali i cui capilista sono candidati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 2/2001, alla presidenza della Regione.

## UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

### Composizione e poteri

#### § 1.- Componenti.

L'articolo 8 della legge 108/1968, recante «*Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto normale*», stabilisce che presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella regione Sardegna, fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai tribunali dei rispettivi

capoluoghi, ai sensi della L.R. 26 febbraio 2004, n.3; le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

### **§ 2.- Magistrati aggregati.**

Per le operazioni di riesame dei voti contestati e non assegnati da parte degli Uffici elettorali di sezione, l'Ufficio centrale circoscrizionale può essere integrato da magistrati aggregati, nominati dal presidente del tribunale su richiesta del presidente dell'Ufficio (articolo 15, primo comma, n. 2, legge 108/1968).

Il numero dei magistrati aggregati è commisurato alle esigenze del sollecito espletamento delle operazioni di riesame dei voti contestati non assegnati; di conseguenza è opportuno che la richiesta per la relativa nomina sia avanzata dopo un preliminare accertamento, sia pure approssimativo, del numero complessivo delle schede contestate in tutte le sezioni della circoscrizione.

I magistrati aggregati partecipano esclusivamente alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e cessano dalle loro funzioni non appena completato tale riesame, prima che si dia inizio alle operazioni per la determinazione della cifra elettorale delle liste. Pertanto sono esclusi dalle operazioni di spoglio delle schede eventualmente inviate da quelle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare, entro il termine prescritto, le operazioni di scrutinio.

### **§ 3.- Esperti.**

L'articolo 7, primo comma, della legge regionale n. 7 del 6 marzo 1979, stabilisce che l'Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi dell'opera di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche.

La nomina degli esperti è fatta dal Presidente dell'Ufficio.

Gli esperti prestano opera di assistenza, senza mai essere investiti di funzioni deliberanti, in ordine alle operazioni successive al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati. In particolare gli esperti:

- a) assistono l'Ufficio nelle operazioni di esatta trascrizione, negli appositi prospetti, dei risultati della votazione di tutte le sezioni della circoscrizione;
- b) totalizzano i voti riportati in ogni sezione dalle singole liste circoscrizionali e regionali ed i voti di preferenza riportati dai singoli candidati, compresi i voti assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in seguito al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati da parte degli Uffici di sezione;
- c) effettuano i calcoli necessari per la determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale, per il riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali, per la determinazione

della somma dei voti residui di ogni lista circoscrizionale e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista circoscrizionale per insufficienza di quoziente o di candidati.

Il presidente dell'Ufficio curerà in tempo che siano messi a disposizione degli esperti idonei strumenti di calcolo.

#### **§ 4.- *Poteri del Presidente.***

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ha tutti i poteri spettanti, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico 570/1960,.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare procedimento delle operazioni o commette reato.

Qualora, per ragioni di ordine pubblico, il presidente disponga di procedere a porte chiuse, i rappresentanti delle liste hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula. Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati, può, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

La Forza pubblica, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio. Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del presidente.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente.

#### **§ 5.- *Poteri dell'Ufficio.***

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve pronunciarsi provvisoriamente su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate (articolo 74, terzo comma, del t.u. 570/1960).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria. Contro le operazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

### **Rappresentanti di lista**

#### **§ 6.- *Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista.***

I rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali, designati dai delegati di lista o da persone da questi stessi espressamente autorizzate, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale prendendo posto al tavolo dell'Ufficio o in prossimità, ma sempre in maniera da poter assistere a tutte le operazioni elettorali.

I rappresentanti di lista possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni ed apporre la propria firma sul verbale e sui relativi estratti, nonché sulle buste spedite dall'Ufficio.

### **§ 7.- Sanzioni penali.**

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono puniti, ai sensi dell'articolo 96 del t.u. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

## **Sala dell'Ufficio**

### **§ 8.- Arredo della sala.**

Anche se la legge nulla prevede in proposito, si deve ritenere che la sala in cui si riunisce l'Ufficio centrale circoscrizionale, analogamente a quanto stabilito per i locali degli Uffici elettorali di sezione, deve essere divisa in due compartimenti.

Il primo, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori. Nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'Ufficio, gli esperti e i rappresentanti di lista.

### **§ 9.- Accesso alla sala.**

Nella parte della sala non riservata all'Ufficio hanno accesso, al fine di assistere alle operazioni, gli elettori che presentano la tessera elettorale attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale o altro documento attestante la qualità di elettore della circoscrizione.

Nella sala possono, inoltre, entrare:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che devono svolgere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori **non** possono entrare armati (*articolo 38, secondo comma, del t. u. 570/1960*).

## **LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

### **§ 10.- Inizio delle operazioni.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce per procedere alle operazioni di propria competenza non appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione. L'Ufficio accerta in primo luogo se sono pervenuti da tutti gli Uffici di sezione i plichi con i verbali e i relativi allegati e se tutti i seggi hanno completato le operazioni di scrutinio.

## **Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni**

### **§ 11.- Operazioni di spoglio.**

Nel caso in cui qualche sezione non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio procede, in sede surrogatoria, al compimento delle operazioni stesse, separatamente per ogni



sezione, in base al verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna e nella scatola trasmessi dagli Uffici di sezione interessati. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio, si richiama la pubblicazione «*Operazioni degli Uffici elettorali di sezione*».

A tale adempimento l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede solo nel caso di evidente impossibilità, da parte dell'Ufficio di sezione, di continuare e completare le operazioni di scrutinio.

#### **§ 12.- *Compilazione dei verbali.***

Delle eventuali operazioni surrogatorie l'Ufficio redige, per ciascuna sezione, apposito verbale in duplice esemplare, prendendo nota, nel proprio verbale, del numero di ogni sezione per la quale ha provveduto al completamento delle operazioni di scrutinio.

#### **§ 13.- *Formazione e spedizione delle buste.***

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo n. 11, l'Ufficio forma, per ciascuna sezione, le buste contenenti le schede spogliate, i verbali e gli atti allegati. Anche per quanto riguarda la formazione delle buste si richiama la pubblicazione «*Operazioni degli Uffici elettorali di sezione*».

Delle due copie del verbale, una, con i relativi atti e documenti, viene trasmessa, insieme ai plichi delle schede spogliate e al verbale dell'Ufficio, alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale; l'altra, inserita nell'apposita busta, viene trasmessa alla segreteria del comune in cui si trova la sezione.

### **Riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati**

#### **§ 14.- *Accertamento preliminare al riesame.***

Compiute le eventuali operazioni descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio procede al riesame delle schede contenenti voti di lista o di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati risultanti dai verbali degli uffici elettorali di sezione, accertando il numero complessivo di tali schede.

Allo scopo di evitare eccessive perdite di tempo, con conseguente ritardo delle successive operazioni demandate all'Ufficio, questo primo accertamento può essere effettuato sommariamente.

#### **§ 15.- *Nomina dei magistrati aggregati.***

Qualora il numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati lo renda necessario, il presidente del tribunale, su richiesta del presidente dell'Ufficio, aggrega altri magistrati nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede.

#### **§ 16.- *Operazioni di riesame.***

L'Ufficio effettua il riesame per singole sezioni e decide in ordine all'assegnazione o meno dei voti contestati e non assegnati tenendo conto delle proteste e dei reclami presentati in

proposito, nonché delle annotazioni risultanti dal verbale dell'Ufficio di sezione (*Modello n. 10 R*).

Per procedere al riesame l'Ufficio apre, per ciascuna sezione, la *Busta n. 8/c R* contenente le schede da riesaminare, la *Busta n. 8/a R* contenente le proteste e i reclami, la *Busta n. 8 R* contenente il verbale dell'Ufficio di sezione.

Ultimato il riesame per ciascuna sezione, gli atti dell'Ufficio di sezione utilizzati per il riesame sono nuovamente riposti nelle buste originarie. Le schede riesaminate, contenenti voti assegnati e non assegnati, distinte per tipo, sono riposte per ciascuna sezione nella *Busta n. 8/c R*, la quale viene firmata da tutti i componenti l'Ufficio circoscrizionale.

#### **§ 17.- Verbalizzazione delle operazioni di riesame.**

Delle operazioni concernenti il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati è redatto, per ciascuna sezione, l'estratto (*Modello n. 21 ter R*) del verbale dell'Ufficio circoscrizionale, in tre esemplari e una copia.

Uno dei tre esemplari è trasmesso al comune in cui ha sede la sezione (*Busta A*); gli altri due sono allegati ai due esemplari del verbale dell'Ufficio circoscrizionale (*Modello n. 21 R*) destinati rispettivamente all'Ufficio centrale regionale e alla cancelleria del tribunale. La copia dell'estratto è allegata alla copia del verbale dell'ufficio destinata alla Presidenza della Regione.

### **Attribuzione dei seggi**

Ultimate le operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'Ufficio procede alle operazioni per attribuire alle liste circoscrizionali i seggi della circoscrizione.

#### **§ 18.- Determinazione delle cifre elettorali di lista – Comunicazioni all'Ufficio centrale regionale.**

L'Ufficio deve in primo luogo individuare le liste circoscrizionali ammesse all'assegnazione dei seggi, tenuto conto della soglia di sbarramento prevista dall'articolo 7 della legge 43/1995. A tal fine l'Ufficio determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale e di ciascuna lista regionale.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni della circoscrizione, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti degli Uffici elettorali di sezione e i voti assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dai seggi.

Nel totalizzare i voti di lista validi l'Ufficio utilizza come elementi dei suoi calcoli i dati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali di sezione, che non possono essere modificati, fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

I voti delle liste circoscrizionali sono registrati nei prospetti *Modello n. 23 R* e *Modello n. 25 R*; i voti delle liste regionali sono registrati nei prospetti *Modello n. 24 R* e *Modello n. 26 R*.

Nei prospetti *Modello n. 23 R* e *Modello n. 24 R* sono registrati, rispettivamente per le liste circoscrizionali e per le liste regionali, i voti di lista validi e quelli contestati e provvisoriamente assegnati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni.

Nei prospetti *Modello n. 25 R* e *Modello n. 26 R* sono registrati, rispettivamente per le liste circoscrizionali e per le liste regionali, i voti di lista contestati e provvisoriamente assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

La cifra elettorale complessiva di ciascuna lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti relativi alla singola lista registrati nel prospetto *Modello n. 23 R* con quelli registrati nel prospetto *Modello n. 25 R*. La cifra elettorale complessiva di ciascuna lista regionale è data dalla somma dei voti relativi alla singola lista registrati nel prospetto *Modello n. 24 R* con quelli registrati nel prospetto *Modello n. 26 R*.

Le cifre elettorali complessive di lista vengono registrate nelle apposite tabelle del paragrafo n. 7 del verbale dell'Ufficio.

Determinate le cifre elettorali di lista, l'Ufficio compila un estratto (*Modello n. 21 bis R*) del verbale nel quale sono riportate le cifre elettorali conseguite da ciascuna lista circoscrizionale e da ciascuna lista regionale (in ambito circoscrizionale).

L'estratto è immediatamente recapitato, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale al fine di verificare se vi siano liste da escludere dal riparto dei seggi per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dall'articolo 7 della legge 43/1995.

### **§ 19.- Riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione dell'Ufficio centrale regionale relativa alle liste circoscrizionali escluse dalla ripartizione dei seggi (*Modello n. 36 R*), prosegue le operazioni per l'attribuzione dei seggi prendendo in considerazione esclusivamente i dati relativi alle liste circoscrizionali ammesse al riparto dei seggi.

Ai fini del calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale, l'Ufficio somma le cifre elettorali di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi (totale dei voti validi ottenuti dalle predette liste, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati) e divide il totale ottenuto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno. Ottiene così il quoziente circoscrizionale (*nell'effettuare questa divisione deve essere trascurata la eventuale parte frazionaria del quoziente*).

Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, *fermando l'operazione ai numeri interi*, e prende nota, nell'apposita tabella del paragrafo n. 10.2 del verbale, dei quozienti interi così ottenuti, nonché dei resti delle varie divisioni.

Se il totale di questi quozienti:

- a) è inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, attribuisce alle singole liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è risultato contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista, e trasferisce al collegio unico regionale i seggi che rimangono non assegnati;
- b) è uguale al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, attribuisce tutti i seggi della circoscrizione alle varie liste circoscrizionali, in base ai singoli quozienti;

c) è superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, procede alla determinazione di un secondo quoziente elettorale, che si ottiene dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste circoscrizionali ammesse al riparto (compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Determinato questo secondo quoziente elettorale, si ripetono le operazioni come già fatto col primo quoziente elettorale. Si dividono, cioè, le cifre elettorali di ogni singola lista circoscrizionale ammessa al riparto per il secondo quoziente elettorale: i quozienti così ottenuti indicano il numero dei seggi spettanti ad ogni singola lista.

Vale, anche per il secondo quoziente, quanto è stato detto sopra alle lettere a) e b).

In appendice vengono presentate alcune applicazioni pratiche sulla base di esempi numerici.

### **Calcolo dei voti e dei seggi residui**

#### **§ 20.- *Calcolo dei voti residui***

Ultimate le operazioni di attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali, l'Ufficio calcola la somma dei voti residui delle liste circoscrizionali ammesse al riparto. Per ciascuna lista, i voti residui corrispondono al resto della divisione della cifra elettorale della lista stessa per il quoziente elettorale circoscrizionale (resti già riportati nella colonna 4 della tabella del paragrafo n. 10 del verbale).

Nel caso in cui una lista circoscrizionale, sebbene ammessa al riparto dei seggi, non abbia raggiunto alcun quoziente, si considerano voti residui tutti i voti ottenuti dalla lista medesima nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti di seggio e dall'Ufficio centrale circoscrizionale (paragrafo n. 11, lettera a, del verbale).

Nel caso in cui una lista circoscrizionale abbia ottenuto più seggi di quanti sono i suoi candidati, il numero dei voti residui della lista è dato dalla somma del resto della divisione della cifra elettorale della lista stessa per il quoziente elettorale circoscrizionale (resto già riportato nella colonna 4 della tabella del paragrafo n. 10 del verbale) con i voti rimasti inefficienti per mancanza di candidati (paragrafo n. 11, lettera b, del verbale).

La determinazione della somma dei voti residui delle liste circoscrizionali ammesse al riparto deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano stati attribuiti.

#### **§ 21.- *Calcolo del numero dei seggi non attribuiti per insufficienza di quoziente o di candidati***

Successivamente, semprechè non si sia verificata l'ipotesi dell'attribuzione di tutti i seggi assegnati alla circoscrizione, l'Ufficio determina il numero dei seggi della circoscrizione non potuti attribuire in seguito alle operazioni di cui al paragrafo n. 19 per insufficienza di quoziente oppure per insufficienza numerica di candidati (paragrafo n. 12 del verbale).

## **§ 22.- Comunicazione all'Ufficio centrale regionale.**

Completate le operazioni sopra indicate, l'Ufficio, mediante invio di un estratto (*Modello n. 21 quater R*) del verbale, comunica all'Ufficio centrale regionale:

- a) il quoziente elettorale circoscrizionale;
- b) il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione;

e, per ciascuna lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi:

- 1) il numero dei candidati in essa compresi;
- 2) la cifra elettorale;
- 3) il numero dei seggi attribuiti;
- 4) il numero dei voti residui.

L'estratto del verbale, chiuso nella busta C, sigillata e timbrata, accompagnato dalla ricevuta di trasmissione (*Modello n. 31 R*), deve essere inviato subito all'Ufficio centrale regionale, mediante corriere speciale.

### **Determinazione della cifra individuale dei candidati e della relativa graduatoria – Proclamazione degli eletti.**

## **§ 23.- Determinazione della cifra individuale.**

Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla determinazione della cifra individuale di ogni candidato.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi riportati da ciascun candidato in tutte le sezioni della circoscrizione elettorale.

Nella determinazione dei voti validi di preferenza, analogamente a quanto avviene per i voti di lista, devono comprendersi i voti contestati e provvisoriamente assegnati sia dagli Uffici elettorali di sezione sia dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Anche per i voti di preferenza, l'Ufficio utilizza come elementi dei suoi calcoli i dati risultanti dai verbali degli Uffici di sezione, che non può modificare, fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede contenenti voti di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati dagli Uffici elettorali di sezione.

Salva questa eccezione, l'Ufficio non può deliberare, e neppure discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, né variare i risultati dei verbali, né occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Per la registrazione dei voti di preferenza si adoperano i prospetti *Modello n. 27 R* e *Modello n. 28 R*.

Nei prospetti *Modello n. 27 R* sono registrati i voti di preferenza validi e quelli contestati e provvisoriamente assegnati, risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni.

Nei prospetti *Modello n. 28 R* sono registrati i voti di preferenza contestati e provvisoriamente assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle sezioni.

Per la determinazione dei voti attribuiti in complesso a ciascun candidato deve essere usato il prospetto riepilogativo *Modello n. 29 R*.

#### **§ 24.- *Formazione della graduatoria dei singoli candidati.***

Determinate le cifre individuali dei singoli candidati, l'Ufficio procede a formare la graduatoria, in ordine decrescente, dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, in base alla cifra individuale di ognuno di essi e tenendo presente che, a parità di cifre individuali, la precedenza dei candidati nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (articolo 15, lettera f, della legge 108/1968).

I risultati di tale operazione sono riportati nelle apposite tabelle del paragrafo n. 15 verbale dell'Ufficio.

#### **§ 25.- *Proclamazione degli eletti.***

Ultimate le operazioni di cui al paragrafo precedente il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio medesimo, e seguendo la graduatoria dei candidati delle singole liste circoscrizionali, proclama eletti consiglieri regionali i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate, nei limiti dei seggi attribuiti a ciascuna lista circoscrizionale.

Il presidente, quindi, invia ai consiglieri regionali proclamati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione e dà immediatamente notizia delle proclamazioni medesime alla Segreteria del Consiglio Regionale ed alla Prefettura che provvede a portarla a conoscenza del pubblico con apposito manifesto ( art.75 della L.R. 7/79).

### **Comunicazione dell'Ufficio centrale regionale e conseguenti proclamazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale**

#### **§ 26.- *Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale***

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuto dall'Ufficio centrale regionale il *Modello n. 39 R* contenente:

- a) l'indicazione delle liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti seggi in base al riparto dei seggi residui (commi decimo e undicesimo dell'articolo 15 della legge 108/1968);
- b) l'indicazione delle liste della circoscrizione alle quali è stato eventualmente attribuito il restante 10% dei seggi, nell'ipotesi di cui al n. 3 del comma tredicesimo dell'articolo 15 della legge 108/1968;
- c) l'indicazione delle liste della circoscrizione alle quali sono stati eventualmente attribuiti seggi, nell'ipotesi di cui al n. 5 del comma tredicesimo dell'articolo 15 della legge 108/1968;
- d) l'indicazione delle liste della circoscrizione alle quali sono stati eventualmente attribuiti gli ulteriori seggi occorrenti per assicurare, alla coalizione vincente, la maggioranza prevista dai nn. 7 e 8 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 108/1968;

ne prende nota nel verbale, attestandovi il giorno e l'ora della ricezione.

### **§ 27.- Proclamazione degli eletti.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, quindi, per ogni lista della circoscrizione alla quale è stato attribuito il seggio in base alla comunicazione di cui alle lettere a), b), o alternativamente c), e d) del paragrafo precedente, a proclamare eletto il candidato che ha ottenuto, dopo gli eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale, cioè il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria formata dall'Ufficio circoscrizionale stesso, in base alle operazioni descritte al paragrafo n. 24.

Anche di questa proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve inviare attestato ai consiglieri regionali proclamati eletti e darne immediata notizia alla Segreteria del Consiglio Regionale ad alla Prefettura affinché la porti a conoscenza del pubblico con lo stesso manifesto di cui al precedente paragrafo 25 .

## **Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale**

### **§ 28.- Compilazione del verbale.**

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere redatto il verbale, in duplice esemplare e in due copie integrali ( art.77 della L.R.7/79) .

Il verbale deve essere firmato, seduta stante, in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Al verbale vanno allegati, come già accennato al paragrafo n. 17, gli estratti del verbale relativi al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati (*Modello n 21 ter R*), i quali formano parte integrante dello stesso.

### **§ 29.- Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale, con i relativi allegati, chiuso nella busta D, sigillata e firmata, va inviato all'Ufficio centrale regionale, insieme ai verbali degli Uffici elettorali di sezione chiusi nelle rispettive buste.

I fascicoli contenenti i verbali di sezione e relativi allegati devono essere disposti in ordine alfabetico, secondo il comune e secondo il numero progressivo della sezione. La spedizione di essi deve essere fatta in casse nelle quali vanno indicati il contenuto, il mittente ed il destinatario.

Per l'invio del verbale dell'Ufficio circoscrizionale e di tutti i relativi allegati all'Ufficio centrale regionale è utilizzata la ricevuta di trasmissione *Modello n. 32 R.*

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella Busta E, è depositato nella cancelleria del tribunale, sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale, utilizzando la ricevuta di deposito *Modello n. 33 R.*

Le copie del verbale (che potranno essere anche una fotocopia dell'originale), sono subito inviata alla Presidenza della Regione ed alla Prefettura utilizzando la Busta F e la ricevuta di trasmissione *Modello n. 34 R.*

## L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

### Composizione e poteri

#### § 30.- *Componenti*

L'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, recante «*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*», stabilisce che presso la Corte d'appello del capoluogo di ogni regione è costituito l'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio è composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

#### § 31.- *Esperti.*

L'articolo 7, della legge regionale 7/1979, stabilisce che l'Ufficio centrale regionale può avvalersi dell'opera di uno o più esperti, con funzioni esclusivamente tecniche.

La nomina degli esperti è fatta dal Presidente dell'Ufficio. Gli esperti prestano opera di assistenza, senza mai essere investiti di funzioni deliberanti, e in particolare:

- a) assistono l'Ufficio nelle operazioni di trascrizione dei dati contenuti negli estratti dei verbali inviati dagli Uffici centrali circoscrizionali;
- b) totalizzano il numero dei seggi da attribuire nel Collegio unico regionale e il numero dei voti residui di ciascun gruppo di liste circoscrizionali;
- c) effettuano i calcoli necessari per la ripartizione dei seggi nel Collegio unico regionale e per l'attribuzione dei seggi stessi alle liste circoscrizionali;
- d) effettuano i calcoli necessari per la ripartizione della quota dei seggi da assegnare con il sistema maggioritario.

Il presidente dell'Ufficio curerà in tempo che siano messi a disposizione degli esperti idonei strumenti di calcolo.

#### § 32.- *Poteri del Presidente.*

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'articolo 46 del t.u. 570/1960, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare procedimento delle operazioni o commette reato.

Qualora, per ragioni di ordine pubblico, il presidente disponga di procedere a porte chiuse, i rappresentanti delle liste hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula. Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati, può, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

La Forza pubblica, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio. Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di



polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del presidente.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente.

### **§ 33.- *Poteri dell'Ufficio.***

L'Ufficio centrale regionale deve pronunciarsi provvisoriamente su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate (articolo 74, terzo comma, del t.u. 570/1960).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria. Contro le operazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

## **Rappresentanti di lista**

### **§ 34.- *Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista.***

I rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali, designati dai delegati di lista o da persone da questi stessi espressamente autorizzate, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale prendendo posto al tavolo dell'Ufficio o in prossimità, ma sempre in maniera di poter assistere a tutte le operazioni elettorali.

I rappresentanti di lista possono fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni ed apporre la propria firma sul verbale e sui relativi estratti, nonché sulle buste spedite dall'Ufficio.

### **§ 35.- *Sanzioni penali.***

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale sono puniti, ai sensi dell'articolo 96 del t.u. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

## **Sala dell'Ufficio**

### **§ 36.- *Arredo della sala.***

Anche se la legge nulla prevede in proposito, si deve ritenere che la sala in cui si riunisce l'Ufficio centrale regionale, analogamente a quanto stabilito per i locali degli Uffici elettorali di sezione, deve essere divisa in due compartimenti.

Il primo, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori. Nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'Ufficio, gli esperti e i rappresentanti di lista.

### **§ 37.- Accesso alla sala.**

Nella parte della sala non riservata all'Ufficio hanno accesso, al fine di assistere alle operazioni, gli elettori che presentano la tessera elettorale attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione o altro documento attestante la qualità di elettore.

Nella sala possono, inoltre, entrare:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che devono svolgere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati (articolo 38, secondo comma, del t. u. 570/1960).

## **LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

### **Determinazione delle cifre elettorali**

#### **§ 38.- Calcolo delle percentuali ai fini della soglia di sbarramento.**

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti (*Modello n. 21 bis R*) contenenti la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale e di ciascuna lista regionale (paragrafo n. 18), calcola la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali e di ciascuna lista regionale nonché la percentuale di voti ottenuti dalle stesse liste nell'intera regione. Ciò al fine di verificare se vi siano liste circoscrizionali da escludere dal riparto dei seggi a causa del mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dall'articolo 7 della legge 43/1995.

Il citato articolo 7 prevede, infatti, che non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo (costituiscono gruppo di liste circoscrizionali le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno) abbia ottenuto, nell'intera regione, **meno del 3%** dei voti validi, a meno che sia collegato a una **lista regionale che ha superato la percentuale del 5%**.

Al termine delle operazioni di cui sopra, l'Ufficio centrale regionale dà immediata comunicazione (*Modello n. 36 R., Busta I* e ricevuta di trasmissione *Modello n. 37 R*) agli Uffici centrali circoscrizionali delle liste circoscrizionali che sono risultate non ammesse alla ripartizione dei seggi e sospende i lavori.

### **Attribuzioni dei seggi in sede di Collegio unico regionale**

#### **§ 39.- Controllo degli estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali.**

L'Ufficio centrale regionale, appena pervenuti gli estratti (*Modello n. 21 quater R*) del verbale degli Uffici centrali circoscrizionali, accerta la loro regolarità e completezza, tenendo presente che gli estratti devono indicare:

- a) il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione;

e, per ciascuna lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi:

- 1) il numero dei candidati in essa compresi;
- 2) la rispettiva cifra elettorale;
- 3) il numero dei seggi attribuiti;
- 4) il numero dei voti residui.

**§ 40.- Determinazione del numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni.**

L'Ufficio accerta, innanzitutto, il numero complessivo dei seggi non attribuiti nelle singole circoscrizioni elettorali, che, conseguentemente, devono essere attribuiti dall'Ufficio stesso nel Collegio unico regionale (articolo 15, ottavo comma, n. 1, della legge 108/1968).

**§ 41.- Determinazione dei voti residui di ciascun gruppo di liste.**

L'Ufficio, successivamente, determina, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, la somma dei voti residui (articolo 15, ottavo comma, n. 2, della legge 108/1968).

**§ 42.- Attribuzione dei seggi residui.**

Determinato il numero dei seggi residui da attribuire in sede di Collegio unico regionale e, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, il numero dei voti residui, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, n. 3, della legge 108/1968, al riparto dei seggi tra i singoli gruppi di liste, effettuando le seguenti operazioni:

- 1) somma i voti residui di tutti i gruppi di liste circoscrizionali;
- 2) divide, quindi, il totale dei voti residui di tutti i gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi residui da attribuire (paragrafo n. 40), ottenendo così il quoziente elettorale regionale (*nell'effettuare questa divisione deve essere trascurata l'eventuale parte frazionaria del quoziente*);
- 3) divide il totale dei voti residui di ciascun gruppo di liste circoscrizionali per il quoziente elettorale regionale, *fermando l'operazione ai numeri interi*, e prende nota dei quozienti interi così ottenuti nonché dei resti delle varie divisioni;
- 4) attribuisce a ciascun gruppo di liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai quozienti interi rispettivamente ottenuti in seguito alle divisioni di cui al precedente n. 3.

Nel caso in cui dopo tale assegnazione restino ancora seggi da attribuire, l'Ufficio li assegna ai gruppi di liste circoscrizionali per i quali le divisioni di cui al n. 3 hanno dato maggiori resti.

A tal fine vanno considerati resti anche i voti dei gruppi di liste circoscrizionali che non hanno raggiunto alcun quoziente intero; infatti, può verificarsi il caso che nessun seggio possa essere assegnato in base ai quozienti interi, in quanto i voti residui di ciascun gruppo di liste possono essere inferiori al quoziente.

L'ultimo seggio disponibile, in caso di parità di resti, è attribuito al gruppo di liste circoscrizionali che ha il maggior numero di voti residui; in caso di parità anche di voti residui,

il seggio è attribuito per sorteggio. La legge non disciplina la forma di tale sorteggio che potrà quindi essere determinata dall'Ufficio.

L'attribuzione dei seggi residui è da considerarsi provvisoria in quanto potrebbe essere modificata in seguito all'attribuzione di un seggio al capolista della lista regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente della Regione (articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 2/2001 – si veda il paragrafo n. 45).

#### **§ 43.- *Determinazione delle circoscrizioni in cui sono da attribuire i seggi residui.***

Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste circoscrizionali in sede di Collegio unico regionale, l'Ufficio accerta, ai sensi dell'articolo 15, decimo comma, della legge 108/1968, a quali liste circoscrizionali, per ognuno dei gruppi assegnatari, detti seggi devono essere attribuiti.

A tal fine forma, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, la graduatoria dei voti residui, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. La graduatoria viene formata moltiplicando per cento il numero dei voti residui ottenuto da ciascuna lista del gruppo in ogni circoscrizione e dividendo ogni prodotto così ottenuto per il quoziente elettorale della rispettiva circoscrizione. A ciascuno dei rapporti percentuali così ricavati viene attribuito il numero di graduatoria decrescente spettante.

L'Ufficio, quindi, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, assegna i seggi già attribuiti al gruppo alle rispettive liste circoscrizionali, secondo l'ordine della graduatoria, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti.

Nel caso in cui un seggio sia assegnato ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti in sede circoscrizionale, il seggio stesso viene attribuito alla lista, con lo stesso contrassegno, di un'altra circoscrizione, che segue immediatamente nella graduatoria (articolo 15, undicesimo comma, della legge 108/1968).

### **Attribuzione della quota maggioritaria dei seggi**

#### **§ 44.- *Determinazione delle cifre elettorali delle liste regionali e del numero dei seggi attribuiti ai gruppi di liste circoscrizionali***

Successivamente, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto del restante quinto dei seggi (16 seggi), da assegnare con il sistema maggioritario.

L'Ufficio, innanzitutto, determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ottenute da ciascuna lista regionale in ogni circoscrizione.

Quindi, calcola il totale dei seggi attribuiti, in sede circoscrizionale e in sede di Collegio unico regionale, ai gruppi di liste circoscrizionali tenendo conto del collegamento degli stessi con le liste regionali.

Successivamente, individua quella, tra le liste regionali, che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e calcola i seggi complessivamente conseguiti dal gruppo di liste, o dai gruppi di liste, circoscrizionali collegate con la suddetta lista regionale.

Può verificarsi che i seggi complessivamente conseguiti siano in numero pari o superiore al 50% dei 80 seggi del Consiglio regionale (ipotesi A), ovvero inferiore al 50% (ipotesi B).

#### **§ 45.- *Attribuzione dei seggi alla lista regionale con la maggiore cifra elettorale.***

##### **IPOTESI A**

Nel caso in cui il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste, o dai gruppi di liste, circoscrizionali collegati con la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sia pari o superiore al 50% dei seggi del Consiglio regionale (quindi **almeno 40**), l'Ufficio proclama eletti i primi candidati inclusi nella lista regionale fino a raggiungere il 10% dei seggi del Consiglio regionale (quindi fino a **otto**), fra i quali deve essere compreso il seggio spettante al capolista, che viene proclamato eletto Presidente della Regione.

Quindi, l'Ufficio assegna il restante 10% dei seggi (ossia gli altri **otto** seggi) ai gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale.

A tal fine compie le seguenti operazioni (articolo 15, tredicesimo comma, n. 3, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 108/1968 – Paragrafo n. 11 del verbale):?

- a) somma tutte le cifre elettorali di tutti i gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale;
- b) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi ancora da ripartire (**otto**), determinando così un nuovo quoziente, di cui trascura la eventuale parte frazionaria;
- c) divide, infine, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali per il quoziente così determinato, e prende nota dei quozienti interi così ottenuti nonché dei resti delle varie divisioni;
- d) attribuisce a ciascun gruppo di liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai quozienti interi rispettivamente ottenuti in seguito alle divisioni di cui alla precedente lettera c).

Nel caso in cui dopo tale assegnazione restino ancora seggi da attribuire, l'Ufficio li assegna ai gruppi di liste circoscrizionali per i quali le divisioni di cui alla lettera c) hanno dato maggiori resti e, nel caso di parità anche di resti, ai gruppi che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale.

L'attribuzione dei seggi non è definitiva; infatti, i gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale perdono l'ultimo seggio assegnato, in favore del capolista della suddetta lista regionale, il quale viene proclamato consigliere regionale (articolo 3, comma 3, legge costituzionale 2/2001 – Paragrafo n. 12 del verbale).

Assegnati i seggi a ciascun gruppo di liste circoscrizionali, l'Ufficio accerta a quali liste circoscrizionali, per ognuno dei gruppi assegnatari, detti seggi devono essere attribuiti, secondo le modalità già illustrate al paragrafo n. 43, iniziando dalle circoscrizioni alle quali non è stato attribuito alcun seggio in sede di Collegio unico regionale.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

##### **IPOTESI B**

Nel caso in cui il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste, o dai gruppi di liste, circoscrizionali collegati con la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sia inferiore al 50% dei seggi del Consiglio regionale (quindi **meno di 40**), l'Ufficio proclama eletti i candidati compresi nella lista regionale sino a raggiungere il 20% dei seggi del

Consiglio regionale (quindi fino a **sedici**), fra i quali deve essere compreso il seggio spettante al capolista, che viene proclamato eletto Presidente della Regione.

Se il numero dei candidati della lista regionale è inferiore a quello dei seggi assegnati, l'Ufficio attribuisce i restanti seggi al gruppo di liste, o ai gruppi di liste, circoscrizionali collegati alla suddetta lista regionale compiendo le seguenti operazioni (articolo 15, tredicesimo comma, n. 5, legge 108/1968 – Paragrafo n. 15 del verbale):

- a) somma tutte le cifre elettorali di tutti i gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale;
- b) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi da ripartire, determinando così un nuovo quoziente, di cui trascura la eventuale parte frazionaria;
- c) divide, infine, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali per il quoziente così determinato, e prende nota dei quozienti interi così ottenuti nonché dei resti delle varie divisioni;
- d) attribuisce a ciascun gruppo di liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai quozienti interi rispettivamente ottenuti in seguito alle divisioni di cui alla precedente lettera c).

Nel caso in cui dopo tale assegnazione restino ancora seggi da attribuire, l'Ufficio li assegna ai gruppi di liste circoscrizionali per i quali le divisioni di cui alla lettera c) hanno dato maggiori resti e, nel caso di parità anche di resti, ai gruppi che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale.

Assegnati i seggi a ciascun gruppo di liste circoscrizionali, l'Ufficio accerta a quali liste circoscrizionali, per ognuno dei gruppi assegnatari, detti seggi devono essere attribuiti, secondo le modalità già illustrate al paragrafo n. 43, iniziando dalle circoscrizioni alle quali non è stato attribuito alcun seggio in sede di Collegio unico regionale.

Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

Per l'attribuzione del seggio spettante al capolista della lista regionale che ha conseguito la seconda cifra elettorale regionale, viene sottratto un seggio tra quelli attribuiti ai gruppi di liste circoscrizionali collegati con la suddetta lista regionale in sede di assegnazione provvisoria dei seggi residui nel Collegio unico regionale (paragrafo n. 42).

In particolare, l'Ufficio riserva al capolista della lista regionale che ha conseguito la seconda cifra elettorale regionale il seggio attribuito con il minor resto o con la cifra elettorale minore. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, e non con i voti residui in sede di Collegio unico regionale, **l'Ufficio aggiunge un seggio ai seggi del Consiglio regionale** (paragrafo n. 16 del verbale).

#### **§ 46.- *Quorum dei voti validi della lista regionale con la maggiore cifra elettorale regionale.***

Compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, l'Ufficio accerta la percentuale dei voti validi, in rapporto al totale dei voti validi di tutte le liste regionali, della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, verificando se tale percentuale sia pari o superiore al 40% o se sia, invece, inferiore.

**§ 47.- Assegnazione di seggi aggiuntivi in caso di mancato raggiungimento del 40 % dei voti validi.**

Qualora dalla verifica risulti che la percentuale di voti validi è inferiore al 40% (paragrafo n. 18 del verbale), l'Ufficio verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale con la maggiore cifra elettorale regionale e dalle collegate liste circoscrizionali è pari o superiore al 55% dei seggi del Consiglio regionale, considerando anche l'eventuale seggio aggiuntivo assegnato al capolista della lista regionale che ha conseguito la seconda maggiore cifra elettorale.

Se tale percentuale di seggi è raggiunta, l'Ufficio dichiara concluse le operazioni concernenti l'attribuzione dei seggi; se, invece, tale percentuale non è raggiunta, l'Ufficio attribuisce alla lista regionale con la maggior cifra elettorale un numero di seggi aggiuntivi, che vanno ad aumentare il numero complessivo dei seggi del Consiglio regionale, tale da garantire il raggiungimento del 55% dei seggi del Consiglio.

I seggi aggiuntivi sono attribuiti ai gruppi di liste circoscrizionali collegati con la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. L'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste circoscrizionali e l'assegnazione degli stessi nelle singole circoscrizioni avviene con le modalità di cui al precedente paragrafo n. 45.

**§ 48.- Assegnazione di seggi aggiuntivi in caso di raggiungimento del 40% dei voti validi.**

Qualora, invece, dalla verifica risulti che la percentuale di voti validi è pari o superiore al 40% (paragrafo n. 19 del verbale), l'Ufficio compie le medesime operazioni indicate al precedente paragrafo sostituendo la percentuale del 55% dei seggi con quella del 60%.

**§ 49.- Graduatoria per eventuali surrogazioni.**

Terminate le operazioni relative all'attribuzione dei seggi, l'Ufficio forma la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati eletti nella lista regionale (articolo 15, quindicesimo comma, della legge 108/1968).

A tal fine, l'Ufficio divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali collegate con la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 ecc. fino al numero dei candidati proclamati eletti nella lista regionale.

Sceglie, quindi, tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati eletti nella lista regionale, disponendoli in una graduatoria decrescente.

**Comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali. Verbale dell'Ufficio centrale regionale**

**§ 50.- Comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali**

L'Ufficio centrale regionale, ultimate le operazioni di propria competenza, comunica immediatamente agli Uffici centrali circoscrizionali le liste circoscrizionali alle quali sono stati attribuiti seggi in seguito al riparto effettuato in sede regionale (articolo 15, sedicesimo comma, della legge 108/1968) in modo da consentire agli Uffici centrali circoscrizionali di procedere alle conseguenti proclamazioni dei candidati eletti (paragrafo n. 27). La comunicazione deve essere effettuata anche se in una determinata circoscrizione non sono stati assegnati seggi.

Tale comunicazione viene effettuata con la trasmissione, mediante corriere speciale, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale dell'estratto (*Modello n. 39 R*) del verbale dell'Ufficio centrale, utilizzando la Busta II e la ricevuta di trasmissione *Modello n. 40 R*.

#### **§ 51.- Verbale dell'Ufficio.**

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale deve essere redatto il verbale, in duplice esemplare e in due copie integrali( art 77bis L.R. n.7/79) .

Il verbale deve essere firmato, seduta stante, in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Al verbale vanno allegati gli estratti (*Modello n. 21 bis R*) dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali.

Un esemplare del verbale, chiuso nella Busta III, corredato di tutti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e degli estratti dei verbali inviati dagli Uffici centrali circoscrizionali, è trasmesso, assieme ai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici di sezione di cui al paragrafo n. 29, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, utilizzando la ricevuta di trasmissione *Modello n. 41 R*.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella Busta IV, è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio centrale regionale, utilizzando la ricevuta di trasmissione *Modello n. 42 R*.

Le copie del verbale (che potranno essere anche una fotocopia dell'originale), sono subito inviata alla Presidenza della Regione ed alle Prefetture, utilizzando Busta V e la ricevuta di trasmissione *Modello n. 43 R*.



## ESEMPI DI RIPARTO DELLA QUOTA DI SEGGI DA ASSEGNARE CON IL SISTEMA PROPORZIONALE

### PREMESSA

La legge 43/1995, prevede che, per la elezione dei consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario, la ripartizione dei quattro quinti dei seggi (nella Regione Autonoma della Sardegna i quattro quinti corrispondono a 64 seggi del Consiglio regionale) tra le liste circoscrizionali concorrenti si effettua in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti e dei seggi residui in sede di Collegio unico regionale, secondo le disposizioni dettate dalla legge 108/1968.

I seggi, cioè, vengono assegnati dai singoli Uffici centrali circoscrizionali alle liste circoscrizionali della rispettiva Circoscrizione elettorale in proporzione ai voti ottenuti (con il metodo del quoziente corretto,  $n + 1$ ). I seggi eventualmente non assegnati in sede circoscrizionale (seggi residui) sono attribuiti, dall'Ufficio centrale regionale, ai gruppi di liste aventi lo stesso contrassegno, in ragione del totale dei voti residui delle rispettive liste (con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti); i seggi così attribuiti nell'ambito dei singoli gruppi, sono quindi assegnati alle rispettive liste nelle singole Circoscrizioni elettorali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

*Le ipotesi che seguono sono state formulate a titolo meramente esemplificativo; il numero dei voti, delle liste e dei seggi, assunto come base dei calcoli, **non ha alcuna attinenza con i possibili dati reali.***

### ESEMPI

a) Operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali

1° esempio. Caso in cui non vengono riparti tutti i seggi assegnati alla circoscrizione per insufficienza di quozienti.

Si consideri una circoscrizione con **21 seggi e 5 liste** le quali ottengono i seguenti voti:

A: 54.730; B: 48.427; C: 210.480; D: 35.263; E: 17.727.

In totale 366.627 voti di lista validi.

Per calcolare il quoziente elettorale circoscrizionale, si divide il totale dei voti di lista (366.627) per il numero dei seggi aumentato di 1 unità ( $21 + 1$ ) ottenendosi il seguente risultato:

$$\frac{366.627}{21 + 1} = 16.664$$

(16.664 è il quoziente elettorale circoscrizionale).

Si divide, poi, il numero dei voti riportati da ciascuna lista per tale quoziente:

Lista	A	54.730	:	16.664	=	3	con il resto di	4.738
»	B	48.427	:	16.664	=	2	»	15.099
»	C	210.480	:	16.664	=	12	»	10.512
»	D	35.263	:	16.664	=	2	»	1.935

$$\gg \quad E \ 17.727 \quad : \quad 16.664 \quad = \quad 1 \quad \gg \quad 1.063$$

Con tale riparto vengono attribuiti alle cinque liste soltanto 20 seggi; il 21° seggio della circoscrizione, che rimane non assegnato per insufficienza di quozienti, è trasferito al Collegio unico regionale insieme con i voti residui che, in base alle suindicate divisioni, risultano, per ciascuna lista, nella misura seguente:

Lista A: 4.738; lista B: 15.099; lista C: 10.512; lista D: 1.935; lista E: 1.063.

Vengono, perciò, trasferiti in complesso al Collegio unico regionale 33.347 voti residui e 1 seggio.

2° esempio. Caso in cui tutti i seggi vengono ripartiti nella circoscrizione.

Si consideri una circoscrizione con 15 seggi nella quale le seguenti cinque liste hanno riportato i voti rispettivamente indicati:

A: 94.026; B: 31.424; C: 15.239; D: 45.346; E: 44.037.

In totale 230.072 voti di lista validi.

Il quoziente elettorale circoscrizionale è:

$$\frac{230.072}{15 + 1} = 14.379$$

Si ha quindi:

Lista	A	94.026	:	14.379	=	6	con il resto di	7.752
»	B	31.424	:	14.379	=	2	»	2.666
»	C	15.239	:	14.379	=	1	»	860
»	D	45.346	:	14.379	=	3	»	2.209
»	E	44.037	:	14.379	=	3	»	900

Il totale dei seggi ripartiti tra le liste corrisponde al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Pertanto sono trasferiti al Collegio unico regionale solo i voti residui delle cinque liste che ammontano complessivamente a 14.387.

3° esempio. Caso in cui il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione.

Si consideri una circoscrizione con 21 seggi e quattro liste. La lista A ha ottenuto 36.083 voti validi; la lista B: 162.354; la lista C: 72.158; la lista D: 126.282. In totale si hanno 396.877 voti di lista validi. Il primo quoziente elettorale circoscrizionale è:

$$\frac{396.877}{21 + 1} = 18.039$$

Si ha quindi:

Lista	A	36.083	:	18.039	=	2	con il resto di	5
»	B	162.354	:	18.039	=	9	»	3
»	C	72.158	:	18.039	=	4	»	2
»	D	126.282	:	18.039	=	7	»	9

Poiché il totale dei quozienti interi risultanti da queste divisioni è 22, mentre i seggi attribuibili alla circoscrizione sono 21, occorre ripetere le operazioni con un nuovo quoziente, ottenuto diminuendo di una unità il divisore:

$$\frac{396.877}{21} = 18.898$$

Si ha quindi:

Lista A	36.083	:	18.898	=	1	con il resto di	17.185
» B	162.354	:	18.898	=	8	»	11.170
» C	72.158	:	18.898	=	3	»	15.464
» D	126.282	:	18.898	=	6	»	12.894

Assegnati in tal modo alle quattro liste 18 seggi soltanto, si procede come nel primo esempio.

4° esempio. Caso in cui il numero dei candidati di una lista è inferiore ai seggi spettanti alla lista stessa.

Si supponga *che la lista C del 1° esempio*, alla quale spettano 12 seggi, abbia solamente 11 candidati: alla lista saranno attribuiti 11 seggi, rimanendo pertanto un seggio non assegnato.

Poiché i voti che rimangono inefficienti per mancanza di candidati devono considerarsi voti residui, ai 10.512 voti residui della lista C deve aggiungersi, in questo caso, un numero di voti pari al quoziente, e cioè 16.664 voti residui per insufficienza numerica di candidati della lista.

Si trasferiranno, quindi, al Collegio unico regionale due seggi e 50.011 voti residui, dei quali per la lista C 27.176.

#### b) Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

Si considerino 5 circoscrizioni elettorali nelle quali sono state presentate 5 liste.

Dopo il riparto dei seggi effettuato dagli Uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale compie le seguenti operazioni:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni: si supponga che essi risultino in numero di 8;
- 2) determina il totale dei voti residui: si supponga che esso sia di 234.377, così distinto:
  - il gruppo di liste A = 74.007 di cui:
    - 18.401 nella I circoscrizione,
    - 20.114 nella II circoscrizione,
    - 21.594 nella III circoscrizione,
    - 1.827 nella IV circoscrizione,
    - 12.071 nella V circoscrizione;
  - il gruppo di liste B = 92.278 di cui:
    - 22.431 nella I circoscrizione,
    - 25.412 nella II circoscrizione,
    - 19.374 nella III circoscrizione,
    - 16.821 nella IV circoscrizione,
    - 8240 nella V circoscrizione;
  - il gruppo di liste C = 1.970 di cui:
    - 568 nella I circoscrizione,
    - 320 nella II circoscrizione,
    - 114 nella III circoscrizione,
    - 721 nella IV circoscrizione,
    - 247 nella V circoscrizione;
  - il gruppo di liste D = 48.952 di cui:
    - 10.715 nella I circoscrizione,
    - 2.409 nella II circoscrizione,
    - 15.989 nella III circoscrizione,
    - 7.221 nella IV circoscrizione,
    - 12.618 nella V circoscrizione;
  - il gruppo di liste E = 17.170 di cui:
    - 112 nella I circoscrizione,
    - 1.033 nella II circoscrizione,
    - 4.225 nella III circoscrizione,
    - 10.080 nella IV circoscrizione,
    - 1.720 nella V circoscrizione;

3) ripartisce i seggi, di cui al n. 1, nel C.U.R., tra i gruppi di liste, in base ai voti residui.

A tal fine calcola, prima, il quoziente elettorale regionale, dividendo il predetto totale dei voti residui (234.377) per il totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni (8), ottenendo il seguente risultato:

$$\frac{234.377}{8} = 29.297 \text{ (quoziente elettorale regionale)}$$

Divide, poi, il numero dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente:

Gruppo di liste	A74.007	:	29.297	=	2	con il resto	15.413
»	B92.278	:	29.297	=	3	»	4.387
»	C1.970	:	29.297	=	-	»	1.970
»	D48.952	:	29.297	=	1	»	19.655
»	E17.170	:	29.297	=	-	»	17.170

Con tale riparto vengono attribuiti ai cinque gruppi di liste 6 seggi; gli altri 2 seggi sono assegnati ai gruppi di liste D ed E, in quanto hanno più alti resti rispetto agli altri gruppi.

In definitiva gli 8 seggi da ripartire nel C.U.R. risultano così assegnati:

al gruppo di liste	A	=	2
»	B	=	3
»	C	=	-
»	D	=	2
»	E	=	1

4) attribuisce alle circoscrizioni i seggi assegnati nel C.U.R.

A tal fine, per ciascun gruppo di liste, procede come segue:

a) moltiplica, per ciascuna circoscrizione, il totale dei voti residui di ogni rispettiva lista per 100, dividendo poi tale risultato per il quoziente circoscrizionale.

Si consideri, ad esempio, il gruppo di liste A, che ha un totale di voti residui di 74.007, distinti come risulta al precedente n. 2.

Supponendo che il quoziente circoscrizionale sia

22.910 nella I circoscrizione,

26.001 nella II circoscrizione,

23.112 nella III circoscrizione,

18.210 nella IV circoscrizione e

13.532 nella V circoscrizione,

l'Ufficio effettua le seguenti operazioni:

nella I circ.:  $18.401 \times 100 = 1.840.100 : 22.910 = 80,318$

» II »  $\times 100 = 2.011.400 : 26.001 = 77,358$

» III »  $21.594 \times 100 = 2.159.400 : 23.112 = 93,431$

» IV »  $\times 100 = 182.700 : 18.210 = 10,032$

» V »  $\times 100 = 1.207.100 : 13.532 = 89,203$

b) forma, poi, una graduatoria decrescente dei rapporti percentuali ottenuti, attribuendo alle liste di ciascun gruppo nelle singole circoscrizioni i seggi assegnati in sede di Collegio unico regionale ai rispettivi gruppi secondo l'ordine di tale graduatoria.

Pertanto, i 2 seggi assegnati al gruppo di liste A dall'Ufficio centrale regionale (vedi il precedente n. 3) sono attribuiti: il 1° alla lista della III circoscrizione appartenente al gruppo anzidetto e il 2° alla lista della V circoscrizione, appartenente allo stesso gruppo. Vengono esclusi, perciò, i rapporti percentuali delle altre tre circoscrizioni.